



INFORMATIVA PER GLI OSPITI

Il Contributo Ambientale di Soggiorno è disciplinato dall'art. 4 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 50 del 28/12/2017 convalidato con Delibera del CC n. 1 del 12.01.2018 e modificato con Deliberazione del C.C. n. 43 del 25/09/2018 e n. 46 del 22/12/2020. Le Tariffe sono state approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 15/12/2020.

CHI PAGA IL CONTRIBUTO AMBIENTALE DI SOGGIORNO

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio comunale fino a un massimo di 5 notti consecutive nella stessa struttura e che non risultano iscritti nell'anagrafe della popolazione del Comune di Sant'Antioco. Sono previsti i casi di esenzione (art. 6 del Regolamento Comunale)

TARIFFE

La misura dell'imposta, approvata, è stabilita in rapporto alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale, tenendo conto delle loro caratteristiche e dei servizi offerti nonché del valore economico e prezzo del soggiorno.

Strutture alberghiere	Contributo per persona al giorno (dal 1° giorno fino al 5° giorno)
1 stella	0,75
2 stelle	0,95
3 stelle	1,00
4 stelle	1,25
5 stelle	1,75
5 stelle lusso	2,25

Strutture extra alberghiere	Contributo per persona al giorno (dal 1° giorno fino al 5° giorno)
Residenze turistico – alberghiere	0,75
Bed and breakfasts	0,75
Case e appartamenti vacanze (CAV)	0,75
Affittacamere/Domo	0,75
Agriturismi	0,75
Ostelli della gioventù	0,75
Case per ferie	0,75
Locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,75
Strutture ricettive all'aria aperta – Campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	0,75

Esenzioni

Le esenzioni previste dall'art.6 del regolamento per l'applicazione del Contributo ambientale di soggiorno sono le seguenti:

- i minori di età pari o inferiore agli anni 14 e gli anziani di età pari o superiore agli anni 70;
- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente.
Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, che per ragioni di servizio alloggiano nel Comune di Sant'Antioco;
- i portatori di handicap *non autosufficienti* e i loro accompagnatori fino a un massimo di due persone;
- Coloro che pernottano nel comune di Sant'Antioco per motivi di lavoro.